I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2977/83 DEL CONSIGLIO
del 19 ottobre 1983
relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine durante il primo trimestre del 1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (4), ha istituito un regime applicabile agli scambi con i paesi terzi in detto settore ; che tale regime comporta in particolare la riscossione di un prelievo all'importazione ;

considerando che la Comunità ha concluso accordi di autolimitazione con la grande maggioranza dei paesi terzi esportatori di prodotti nel settore delle carni ovine e caprine ; che a norma dell'articolo 34 del regolamento suddetto il Consiglio può modificare anteriormente al 1° aprile 1984 i vari regimi che disciplinano il mercato in questione ;

considerando che, in attesa della conclusione di accordi con gli altri paesi terzi esportatori tradizionali verso la Comunità e in attesa di conoscere eventuali modifiche dei vigenti accordi di autolimitazione, sembra opportuno limitare durente il 1° trimestre del 1984 la riscossione del prelievo e il rilascio di titoli d'importazione per taluni prodotti provenienti da tali paesi ;

considerando che è opportuno permettere le importazioni negli Stati membri tenendo conto delle correnti tradizionali degli scambi commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti elencati nella tabella è pari al massimo al 10 % ad valorem, entro i limiti dei quantitativi espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo interessato e per categoria :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paese terzo interessato e quantitativo		
		Cile	Spagna	Altri paesi terzi (a)
01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina :			
	B. altri (b)	0	0	25
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :			
	A. Carni :			
	IV. delle specie ovina e caprina :			
	a) fresche o refrigerate	0	125	25
	b) congelate	375	0	25

(a) Eccetto Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Islanda, Iugoslavia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Ungheria e Uruguay.

(b) Per i prodotti della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo) / massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(1) GU n. C 180 del 7. 7. 1983, pag. 6.
(2) Parere reso il 14 ottobre 1983 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, p. 1.
(4) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

2. Gli Stati membri possono essere autorizzati a rilasciare titoli d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti dei quantitativi corrispondenti alle loro importazioni tradizionali in provenienza dai paesi terzi interessati.

Articolo 2

Per i prodotti ed i paesi terzi di cui all'articolo 1, il rilascio di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha luogo, durante il 1° trimestre del 1984, nei limiti dei quantitativi specificati all'articolo 1.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1984 fino all'applicazione di accordi di autolimitazione con i paesi terzi interessati e, comunque, non oltre il 31 marzo 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS